

ANCEBOLOGNA

Collegio Costruttori Edili

Una rete di imprese dell'edilizia a Bologna



Geom. Leonardo Fornaciari VICE PRESIDENTE VICARIO ANCEBOLOGNA

PERCHÉ UNA RETE DI IMPRESE

Geom. Giancarlo Raggi PRESIDENTE ANCEBOLOGNA

COSA É LA RETE DI IMPRESE

Dott. Alessandro Servadei DOTTORE COMMERCIALISTA IN BOLOGNA



ANCEBOLOGNA

Collegio Costruttori Edili

LE RETI D'IMPRESA

ANCE BOLOGNA 27 FEBBRAIO 2017

Dott. Alessandro Servadei

Il contratto di rete

Il **Contratto di Rete** realizza un modello di collaborazione tra imprese che consente, pur mantenendo la propria indipendenza, autonomia e specialità, di realizzare

progetti ed obiettivi condivisi nell'ottica di incrementare la capacità innovativa e la competitività sul mercato.



Il contratto di rete: fonti normative e progressivo sviluppo

- Decreto Legge n. 5/2009 Legge n. 33/2009
- Legge n. 99/2009
- Decreto Legge n. 78/2010 Legge n. 122/2010
- Comunicazione CE del 26/01/2011
- Decreto Legge n. 83/2012 Legge n. 134/2012
- Decreto Legge n. 179/2012 Legge n. 221/2012
- Circolare Agenzia Entrate 20/E del 18/06/2013
- D.L. n. 76/13 Legge n. 99/2013
- D.M. 122/2014 Interministeriale
- Circolare n. 3668/C del 27/02/2014 Mise
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
- Artt. 2614 e 2615 c.c.





Le reti d'impresa: i dati delle Camere di Commercio



CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

Riepilogo sui contratti di Rete

Aggiornamento al 03 febbraio 2017


3386 contratti di rete di cui 475 a soggettività giuridica 17343 imprese coinvolte

Le imprese che hanno stipulato un contratto di rete, divise per regione:

ABRUZZO 813 BASILICATA 206 CALABRIA 413 CAMPANIA 1193 **EMILIA-ROMAGNA** 1606 FRIULI-VENEZIA GIULIA 814 LAZIO 1630 LIGURIA 564 LOMBARDIA MARCHE 572 MOLISE PIEMONTE 842 **PUGLIA** 1022 SARDEGNA 434 SICILIA 464 TOSCANA 1685 TRENTINO-ALTO ADIGE 290 UMBRIA 360 VALLE D'OSTA 39



Il contratto di rete: i modelli







Le reti d'impresa: dalla rete «contratto» alla rete «soggetto»

o ete contratu


Rete leggera: es. attività interna senza fondo comune Rete pesante o a regime speciale: es. attività esterna con fondo comune Rete soggetto:

autonomo centro di attribuzione di diritti ed obblighi – Soggettività giuridica






Il contratto di rete: gli elementi obbligatori del contratto



Il contratto di rete: gli elementi obbligatori e facoltativi del contratto – La rete pesante o a regime speciale



febbraio 2017

12

La rete contratto e l'autonomia patrimoniale

Art. 2614 c.c.

I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Art. 2615 c.c.

. . .

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote. Un perché dell'autonomia patrimoniale senza soggettività giuridica: l'autonomia patrimoniale della rete – il contratto è funzionale alla crescita del mercato. Mentre altri modelli di separazione ed autonomia patrimoniale realizzano un equilibrio tra interessi generalmente privatistici, nel contratto di rete al principio di tutela del credito si contrappone l'interesse alla crescita del mercato, che si realizza indirettamente attraverso l'accrescimento delle imprese partecipanti alla rete.



Il Contratto di rete: l'organo comune, alcuni spunti

Per quanto riguarda la composizione dell'organo comune, si ritiene che esso possa essere composto da persone fisiche o giuridiche, da soggetti sia interni che esterni alle imprese aderenti, in forma individuale ovvero collegiale.

L'organo comune ha come incarico principale quello di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto di rete o di singole parti o fasi dello stesso. Non esiste un potere rappresentativo di per sé delegato all'organo comune, ma la sua esistenza ed estensione dipende dalla volontà contrattuale. Sono infatti i contraenti a stabilire quali siano i suoi poteri di gestione e rappresentanza e, ad esempio, se conferire all'organo comune un mandato con rappresentanza ovvero un mandato senza rappresentanza.

Si rileva che dall'esame della prassi risulta che tre sono le principali attività che le imprese aderenti ad un contratto di rete generalmente affidano all'organo comune:

- 1) il coordinamento delle attività della rete in termini di sviluppo commerciale;
- 2) la presentazione di un piano economico e di attività delle iniziative comuni della rete, determinandone la quota di gestione annua;
- 3) la gestione del fondo patrimoniale comune, qualora sia stato istituito dalle imprese aderenti alla rete, in conformità agli obiettivi strategici fissati dal programma di rete. Rimane fermo che, in tal caso, il patrimonio del fondo non è dell'organo comune ma è solamente da esso gestito.




Il contratto di rete: gli elementi obbligatori per la «Rete Soggetto»





La Rete «Soggetto»



Il contratto di rete ed il D. Lgs. n. 50/2016

Art. 45. (Operatori economici)

- ... Omissis ...
- 2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

... Omissis ...



Il contratto di rete ed il D. Lgs. n. 50/2016

Art. 48. (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)

...Omissis ...

14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

Art. 47. (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)

... Omissis ...

2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previonali alla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al sorzio.

Correttivo del «Codice Appalti» in itinere

2. Ai fini della partecipazione alle gare dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati in capo al consorzio; trascorsi i primi cinque anni dalla costituzione, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente sono attribuiti al consorzio in aggiunta a quelli da esso maturati direttamente e possono essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'articolo 89.

La Rete Soggetto: il nuovo codice degli appalti pubblici e le SOA

L'art. 48, co. 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, afferma che «Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione Soa».

Alla rete d'imprese che si presenti in gara secondo un'unitaria e comune struttura imprenditoriale, dotata di soggettività giuridica, munita di un fondo patrimoniale comune e autonomo rispetto alle retiste e aderente al programma di rete per un periodo di almeno cinque anni, è attribuita la possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti speciali di qualificazione nei lavori pubblici secondo il regime più favorevole previsto per il consorzio stabile, improntato alla possibilità di sommare in capo ad esso i requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, così come previsto dall'art. 47, co. 2, D. lgs. n. 50/16.



Contratto di rete vs Consorzi

La nozione di consorzio

L'art. 2602 c.c. reca la **nozione di consorzio**, definito come il contratto mediante il quale «più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di **determinate fasi** delle rispettive imprese». Dunque il consorzio è:

- un contratto associativo
- caratterizzato dalla *natura imprenditoriale* dei soggetti contraenti
- stipulato al fine della *creazione di un'organizzazione* comune per

la disciplina lo svolgimento

di determinate fasi delle rispettive imprese.

«Disciplina» e «svolgimento» di **determinate fasi** delle imprese dei consorziati sono indicate dalla norma come funzioni alternative della fattispecie, alle quali corrispondono, sul piano della disciplina, due gruppi di norme: le disposizioni generali, applicabili a tutti i tipi di consorzio, e le disposizioni particolari, riferite ai consorzi con attività esterna.

Consorzi interni ed esterni

- La differenza tra i consorzi di mera disciplina (c.d. **consorzi interni**) e quelli creati anche per lo svolgimento di fasi delle imprese consorziate (c.d. **consorzi esterni**) è strutturale.
- I primi sono contratti associativi che hanno per oggetto esclusivo la disciplina del comportamento delle imprese consorziate sul mercato, sicché il consorzio ha rilevanza esclusivamente per gli aderenti, risolvendosi in una trama di rapporti obbligatori tra gli imprenditori consorziati che assumono reciproci obblighi, alla verifica del rispetto dei quali è preordinata l'"organizzazione comune". Appartengono a questa categoria i consorzi che regolano la concorrenza tra imprese consorziate che esercitano la medesima attività o attività simili, e che rientrano dunque nella più ampia
- I secondi realizzano invece una vera e propria integrazione delle attività delle imprese consorziate, mediante la gestione in comune di una o più fasi delle rispettive imprese. Per «fase dell'impresa» si intende ogni fase del ciclo produttivo, dall'acquisto delle materie prime alla vendita del prodotto finito (lavorazione delle materie prime o dei semilavorati, trasporto, magazzinaggio, servizi tecnici, ecc.): rientrano cioè in questa nozione tutte le operazioni nelle quali è astrattamente scomponibile l'attività delle imprese consorziate, in quanto conservano nell'organizzazione complessiva una propria autonoma configurazione.



Contratto di rete vs Consorzio vs ATI

Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e **collettivamente**, la propria capacità **innovativa** e la propria competitività sul mercato ed a tal fine si obbligano, sulla base di un **programma comune** di rete ... (*Omissis*)

La differenza fondamentale tra queste forme di cooperazione imprenditoriale risiede nell'assenza, nell'associazione temporanea di imprese come nel consorzio, di un programma comune duraturo, non limitato al compimento di un affare specifico o alla disciplina comune di alcune determinate fasi della rispettiva attività di impresa.



La rete d'impresa: i vantaggi e le opportunità

I vantaggi

- Collaborazione tra i retisti per sviluppare l'attività, la competitività ed i mercati esteri
- Attività di ricerca e sviluppo (nuovi materiali innovativi, costruzioni antisismiche, prodotti ecosostenibili, risparmio energetico, ecc.)
- Scambio di informazioni e prestazioni
- Esercizio in comune di attività
- Suddivisione di costi
- Partecipazione a gare pubbliche
- Accedere a finanziamenti
- Miglior gestione del personale

Le opportunità

- Il costo dell'organizzazione
- Il costo del controllo (vedi anche tema appalti)
- Il rating di legalità
- Il rating d'impresa



Disegno di legge 3671 bis

Il Disegno di Legge n. 3671 bis

Art. 4.

(Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi)

- 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo disciplina l'introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
- ... Omissis ...
- c) porre a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi, da individuare secondo parametri corrispondenti a quelli rilevanti ai fini del ri-conoscimento delle misure premiali di cui alla lettera h), e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare tempestivamente l'organismo di cui alla lettera b);
- d) imporre a creditori pubblici qualificati, tra cui in particolare l'Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte, l'obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali pro-cedono, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e, in ogni caso, all'organismo di cui alla lettera b), il perdurare di inadempimenti di importo rilevante; definire l'inadempimento di importo rilevante sulla base di criteri non assoluti ma relativi, come tali rapportati alle dimensioni dell'impresa, che considerino, in parti-colare, l'importo non versato delle imposte o dei contributi previdenziali autodichiarati o definitivamente accertati e, in ogni caso, siano tali da assicurare l'anticipata e tempe-stiva emersione della crisi in relazione a d) imporre a creditori pubblici qualificati, tra cui in particolare l'Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte, l'obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali pro-cedono, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e, in ogni caso, all'organismo di cui alla lettera b), il perdurare di inadempimenti di importo rilevante; definire l'inadempimento di importo rilevante sulla base di criteri non assoluti ma relativi, come tali rapportati alle dimensioni dell'impresa, che considerino, in parti-colare, l'importo non versato delle imposte o dei contributi previdenziali autodichiarati o definitivamente accertati e, in ogni caso, siano tali da assicurare l'anticipata e tempe-stiva emersione della crisi in relazione a tutte le imprese soggette alle procedure di cui al presente acticolo; prevedere che il creditore pubblico qualificato dia immediato avviso al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui alla presente lettera e che effettuerà la segnalazione agli organi di controllo della società e all'organismo di cui alla lettera b



Il Disegno di Legge n. 3671 bis


Art. 14.

(Modifiche al codice civile)

- 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo
- 1, il Governo procede alle modifiche delle seguenti disposizioni del codice civile rese necessarie per la definizione della disciplina organica di attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, in particolare prevedendo:
- ... Omissis ...
- b) il dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale; si veda anche Decreto Legislativo n. 175/2016.
- ... Omissis ...
- f) l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 2409 alle società a responsabilità limitata, anche prive di organo di controllo;
- g) l'estensione dei casi in cui è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, an-che monocratico, o del revisore, da parte della società a responsabilità limitata, in particolare prevedendo tale obbligo quando la società per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti:
- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle presta-zioni: 2 milioni di euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità;
- h) prevedere che, se la società a responsabilità limitata, in tutti i casi in cui è obbligata per legge, non nomina l'organo di controllo o il revisore entro il termine previsto dall'articolo 2477, quinto comma, del codice civile, il tribunale provvede alla nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese;



La dimensione dell'impresa italiana



La Rete Soggetto: alcuni spunti in tema di lavoro dipendente

L'art. 7 del Dl. n. 76/13, convertito in legge dalla L. n. 99/2013, inserendo il co. 4 ter all'art. 30 del D.lgs. n. 276/03, ha riconosciuto che, qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di imprese, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, con ciò semplificando ulteriormente gli stringenti oneri motivazionali imposti dalla normativa e dalla più recente giurisprudenza in tema di distacco di lavoratori tra imprese; in altri termini, l'interesse del datore di lavoro distaccante sussiste per il solo fatto di essere inserito nella rete d'imprese, dovendo pertanto provare soltanto la sussistenza di un valido contratto di rete d'imprese e la partecipazione del datore di lavoro distaccante e di quello destinatario alla stessa rete.



Contratto di rete e fallimento

Consorzi con attività esterna - Assoggettamento a fallimento (Cass. Sez. I 16.12.2013 n. 28015)

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, i consorzi con attività esterna (art. 2612 ss. c.c.) costituiscono centri d'imputazione di rapporti giuridici autonomi rispetto alle imprese consorziate.

Quale che sia il grado della loro autonomia, pare certo che il consorzio con attività esterna sia imprenditore e, come tale, soggetto a fallimento, che non si estende invece ai consorziati, non essendo costoro illimitatamente responsabili delle sue obbligazioni ex art. 2615 co. 1 c.c.

Siffatti consorzi sono entità giuridiche autonome rispetto alle imprese consorziate, nonché portatrici di interessi e posizioni giuridiche soggettive, distinti da quelli delle imprese stesse.

Scopo dell'organizzazione comune del consorzio può anche essere, oltre alla disciplina della concorrenza tra le imprese dei singoli consorziati, lo svolgimento di alcune fasi delle attività d'impresa medesime e ciò, secondo la migliore dottrina, confermerebbe l'opinione secondo la quale assume rilievo, nella qualificazione del consorzio, la caratteristica di "impresa ausiliaria" rispetto all'impresa consorziata. Talché il consorzio, partecipando della stessa natura dell'imprenditore commerciale consorziato, ne condivide l'assoggettabilità a procedura concorsuale.

Il caso di specie attiene ad una società consortile avente per oggetto "lo svolgimento, con propria organizzazione dei mezzi necessari e per conto dei soci consorziati, delle seguenti attività: esecuzione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili ed immobili, di impianti elettrici, igienico sanitari, di riscaldamento e condizionamento, di pulizia; trasporto e movimentazione merci per conto terzi; servizi amministrativi, contabili ed elaborazione dati e qualsiasi altro servizio reale". Secondo i giudici di merito, la società mostrava di avere, come elemento costitutivo dell'oggetto sociale, un'attività commerciale che si riverberava e si rivolgeva all'esterno, il che ne faceva ex sé un consorzio con attività esterna.

Correttamente, quindi, con riferimento alla società in questione è stata ritenuta applicabile la normativa sul fallimento, posto che le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili a fallimento, indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa.



QUALI FUNZIONI IMPRENDITORIALI POSSONO ESSERE SVOLTE DA UNA RETE DI IMPRESE EDILI

Dott.ssa Milena Pavoni
AMMINISTRATORE UNICO DI OLTRE S.R.L.





27 FEBBRAIO 2017

RETE SOGGETTIVA COME OPPOR MINIPRENDITORIALE

CONTENUTI ESSENZIALI DI UNA RETE SOGGETTIVA:

- 1) CONTRATTO DI RETE
- 2) FONDO COMUNE
- 3) PROGRAMMA DI RETE
- 4) ORGANO COMUNE





1) CONTRATTO DI RETE

Affinché una Rete diventi soggettiva il contratto di rete viene formalizzato sotto forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o firma digitale <u>viene</u> iscritto alla sezione ordinaria del Registro Imprese nel luogo dove è stabilita la sede della Rete stessa.





2) FONDO COMUNE


In una Rete Soggettiva il fondo comune è obbligatorio ed è il fondo patrimoniale comune che rappresenta la quota di partecipazione dei Retisti.





3) PROGRAMMA DI RETE

Il programma di rete definisce il rapporto tra i Retisti, i loro diritti, gli obblighi, lo scopo e gli obiettivi.






4) ORGANO COMUNE

In una Rete Soggettiva l'Organo Comune è obbligatorio ed ha il potere di rappresentanza della Rete verso i terzi.





RETE SOGGETTIVA COME OPPORTUNITA' IMPRENDITORIALE CARATTERISTICHE RETE SOGGETTIVA



PROGRAMMA DI RETE ED ORGANO COMUNE

Il **programma di rete** stabilisce non solo i rapporti "societari", ma le modalità operative della Rete.

Il programma di rete definisce i poteri dell'Organo Comune, che ha il compito di rende operativo il programma della Rete stessa.

Il programma di rete definisce, gli obiettivi della rete e le modalità con cui la Rete ed i Retisti parteciperanno alle gare d'appalto.

L'Organo Comune esegue e rende operativo il programma di Rete e può essere coadiuvato da consulenti esterni.





AUMENTO OPPORTUNITA' COMMERCIALE

Con la Rete Soggettiva le Imprese possono **collaborare, scambiarsi informazioni** e partecipare a gare più complesse rispetto a quelle a cui possono partecipato singolarmente.

Con la Rete Soggettiva hanno la possibilità di sinergie e di ottimizzazione delle offerte.

Con la Rete Soggettiva vi è la possibilità di scambio di informazioni in fase di gara, questo permette ai Retisti di selezionare le opportunità di gare d'appalto a loro più congeniali e nei territori di loro interesse.

Con la Rete Soggettiva le Imprese possono migliorare le loro singole capacità di acquisto.




DISTACCO / CODATORIALITA'

DISTACCO

Le Imprese che fanno parte di una Rete Soggettiva, nella fase si esecuzione dei lavori che si aggiudicano attraverso la Rete, possono operare attraverso il proprio personale e/o utilizzare manodopera derivante da altre Imprese Retiste.

Ciò che la Legge non permette alle Imprese singole, alla Rete Soggettiva è permesso.

Le Imprese potranno quindi usufruire di manodopera infragruppo ed utilizzare il distacco di personale motivandolo esclusivamente con l'appartenenza del Retista ad una Rete Soggettiva.



Azienda A (distaccante):

Datore di lavoro

Azienda B (distaccataria): esercita solo il potere direttivo




DISTACCO / CODATORIALITA'

CODATORIALITA'

Le Imprese, possono, altresì, usufruire della codatorialità dei dipendenti, con regole stabilite dal contratto di Rete stesso.

Il Ministero del Lavoro ha chiarito cosa si intenda per "codatorialità" (Min. Lav. Circ. 35/13): il potere direttivo potrà essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete.

Ai fini di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative (e sanzionabilità di eventuali illeciti) gli ispettori dovranno rifarsi ai contenuti del contratto di rete, senza configurare "automaticamente" una solidarietà tra tutti i partecipanti al contratto.



ANCEBOLOGNA

Collegio Costruttori Edili

RESPONSABILITA' LIMITATA

La Rete Soggettiva gode della responsabilità limitata.

Alla Rete Soggettiva è concessa la limitata responsabilità dei soggetti partecipanti, i terzi potranno aggredire solo il fondo comune della Rete.

La responsabilità dei Retisti facenti parte di una Rete Soggettiva è pertanto **non solidale.**



